



Comune di S. Vittoria d'Alba
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO
DI INCARICHI ESTERNI

(Art. 3, Comma 56, della Legge 244/2007 come sostituito dall’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008)

Approvato con delibera n.89/ G.C. del 28.11.2008

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2006, come sostituito dall'articolo 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi individuali, per tutte le tipologie di prestazioni, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
2. Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dal libro V, Titolo III, capo I e II, del codice civile.

ART. 2 PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Possono essere affidati incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
2. Il programma del fabbisogno di cui al comma precedente può essere approvato dal consiglio o inserendolo nella relazione previsionale e programmatica al bilancio o con apposito atto deliberativo.

ART. 3 LIMITI DI SPESA

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

ART. 4 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi vengono conferiti dal responsabile del servizio interessato all'incarico, sulla base dei seguenti presupposti, la cui sussistenza deve rilevarsi nell'atto di conferimento dell'incarico:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
 - b) inesistenza, all'interno dell'organizzazione dell'ente, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

- e) attestazione da parte del Responsabile del Servizio finanziario circa il rispetto del limite di spesa stabilito nel bilancio preventivo;
 - f) selezione degli esperti e formalizzazione dell'incarico secondo le modalità indicate nel presente regolamento comunale.
2. Rientra nella responsabilità del responsabile del servizio, valutati gli obiettivi ed i presupposti, il conferimento dell'incarico;
 3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

ART. 5 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi sono conferiti, previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet o, in mancanza del sito web, all'albo pretorio comunale, tramite procedura di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.
2. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:
 - a) l'indicazione del progetto o delle attività di cui l'amministrazione richiede lo svolgimento;
 - b) l'indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione corredate dai relativi curricula;
 - c) l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico.
3. Il responsabile del servizio competente, anche tramite il responsabile del procedimento, procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il tempo di espletamento dell'incarico, il compenso richiesto, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito, approvata con atto del responsabile del servizio competente.
4. In luogo dell'avviso di selezione può essere rivolto invito ad almeno 3 (tre) soggetti (se sussistono in tale numero soggetti idonei) con rispetto del principio della rotazione degli incarichi.
5. Per incarichi inferiori a 5.000,00 euro, al netto dell'I.V.A., è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del servizio.
6. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, il responsabile del servizio competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente comma 3;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

ART. 6 DISCIPLINARE DI INCARICO

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico;
2. I contratti sono stipulati in forma scritta e devono contenere i seguenti elementi:
 - a) Durata e luogo dell'incarico;
 - b) oggetto della prestazione;
 - c) compenso dell'incarico
3. Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare;
4. Qualora l'importo netto della prestazione sia pari a o inferiore ad €5.000,00 la stipula del disciplinare di incarico è facoltativa.

ART. 7 PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. I contratti relativi a rapporti di collaborazione sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione dei consulti e degli esperti, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune (art. 3, comma 18, della L. 244/2007);
2. L'Ente è tenuto a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti relativi agli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna per i quali è previsto un compenso, completi dell'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (art. 3, comma 54 della L. 244/2007);
3. Sono esclusi dall'obbligo della pubblicità: le collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano per la loro stessa natura una spesa di modica entità o il solo rimborso spese (convegni, seminari, docenze per un numero limitato di ore);
4. L'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza deve essere trasmesso semestralmente al Dipartimento della Funzione pubblica (art.53, comma 14 D.Lgs 165/2001).

ART. 8 CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi conferiti a soggetti estranei all'amministrazione di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo (art. 1, comma 173 della legge n. 266/2005).

ART. 9 ESCLUSIONI

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- a) il conferimento di incarichi già autonomamente disciplinati da apposita normativa, come gli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, l'appalto di lavori o di beni o di servizi di cui al D.Lgs n. 163/2006;
- b) il conferimento di collaborazioni conferite ai sensi ex art. 90 del TUEL;
- c) il conferimento di incarichi quali componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- d) le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
- e) conferimento di incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
- f) le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento di un fine, e che comportano, per loro stessa natura una spesa di modica entità e in ogni caso tutte le prestazioni che comportano un "prodotto finito";
- g) il conferimento degli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- h) incarichi attuativi della normativa in materia di prevenzione antincendio (L: 818/1984);
- i) incarichi di attuazione della normativa in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo (D.P.R. 293/2002/);
- j) rilevazioni previste per legge in materia ambientale, inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifiuti (Legge 203/2003);
- k) incarichi per gli addetti stampa (art. 9 legge 150/2000);
- l) prestazioni specifiche richieste da programmi di ricerca (art. 51, c. 6, legge 449/97).

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento va a modificare e integrare il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi.
2. Copia del presente regolamento è inviata alla sezione della Corte dei Conti competente per territorio.